

Ordine del giorno

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (AC 3363)*”

premesso che:

ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

rilevato che:

la finalità delle disposizioni sopra citate è quella fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 previsto per il personale sanitario, sottolineando come l'obbligo vaccinale sia imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano nelle strutture sanitarie;

il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria, infatti, come evidenziato dagli stessi Giudici amministrativi, è giustificato non solo dalla necessità del rispetto principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma anche dalla relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che presuppone la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia;

una simile evenienza, come riportato nella medesima pronuncia, costituirebbe (ed ha costituito) un grave tradimento di quella “*relazione di cura e fiducia tra paziente e medico*” e, più in generale, tra paziente e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria, un ripudio dei valori più essenziali che la medicina deve perseguire e l'ordinamento deve difendere, a cominciare dalla solidarietà;

come evidenziato dall'Istituto superiore di Sanità nel report "Epidemia Covid-19" aggiornato al 10 novembre 2021, dopo i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 76% nei vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 50% nei vaccinati con ciclo completo oltre i sei mesi rispetto ai non vaccinati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76° con riferimento alla terza dose di vaccino.

MANDELLI, SACCANI JOTTI